

al punto D « la promissaria acquirente, in esecuzione di espresso incarico ricevuto dalla Siab s.r.l. così come regolamentato nella citata lettera del marzo 1999 ha predisposto a sua cura e spese, un progetto edilizio di ristrutturazione del complesso immobiliare con parziale mutamento di destinazione delle superfici da realizzarsi »;

al punto E « che il suddetto progetto, visionato e vistato dalla Siab s.r.l. ed illustrato alle competenti autorità è stato riformulato, tenendo conto di quanto affermato dalla promissaria acquirente circa le osservazioni che i competenti organi tecnici delle autorità preposte all'approvazione del progetto avrebbero sollevato »;

al punto F « che la condizione dell'approvazione del progetto e, quindi, la conseguente realizzabilità del programma edilizio che conformemente a tale progetto la Metropolitan s.r.l. intende perseguire, ha costituito e costituisce elemento essenziale della valutazione nella concorde definizione del prezzo di compravendita dell'immobile ai fini del presente contratto, oltreché condizione sospensiva dello stesso, per cui in relazione alle assumende odierne obbligazioni contrattuali, la promissaria acquirente ha avuto interesse a riformulare il progetto edilizio, per ottenere la relativa approvazione, sia in conformità alle indicazioni fornite da parte dei competenti organi autorizzativi in aderenza al proprio suddetto programma edilizio »;

al punto G « la promissaria acquirente, a tanto espressamente autorizzata dalla promittente venditrice che contestualmente alla sottoscrizione del presente atto firma il nuovo progetto planivolumetrico »;

al punto H « il prezzo convenuto e accettato dalle parti è fissato in lire 15.500.000.000 più Iva e sarà versato entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione alla Siab s.r.l. dell'approvazione definitiva del progetto da parte delle competenti autorità »;

al punto Q è previsto tra l'altro: « la promittente venditrice dichiara espressa-

mente di aver autorizzato e autorizzare la promissaria acquirente a porre in essere tutta l'attività di cui sopra » e ancora... « Il progetto sarà presentato a cura della promissaria acquirente, anche nel proprio interesse, in nome e per conto della Siab s.r.l. » come noto del Sig. Edoardo Longarini;

da quanto esposto emerge con chiarezza che il signor Longarini sta trattando con alcuni amministratori del comune di Ancona un progetto che prevede varianti al P.R.G. con sensibile plus valore del complesso edilizio Cinema Teatro Metropolitan;

visti i consistenti crediti vantati dal ministero dei lavori pubblici in conseguenza della vicenda dei piani di ricostruzione di Ancona, Macerata e Ariano Irpino; dal ministero dei trasporti e della navigazione in conseguenza del comportamento tenuto dal Longarini in relazione ai contributi statali di cui all'articolo 6 della legge n. 234/89, dal comune di Ancona, parte civile nei confronti del Longarini per le vicende legate ai piani di ricostruzione della città di Ancona che ancora paga le dannose conseguenze delle azioni del concessionario Longarini:

se l'Avvocatura dello Stato si sia costituita parte civile per conto dei suddetti ministeri;

se abbia chiesto il sequestro conservativo di beni di proprietà del Longarini prima che questi venda il proprio patrimonio o addirittura come nel caso di specie, venga agevolato dal comune di Ancona per realizzare un indebito arricchimento favorito da un ente che, come i ministeri citati, ha subito le note nefaste conseguenze delle vicende citate in premessa riferibili al Longarini. (4-27588)

#### ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 13 dicembre 1999, a pagina 28470, seconda colonna (interrogazione Marinacci

n. 3-04793), alla quinta riga, deve leggersi: « Il 6 dicembre 1999 in un agguato nei » e non « Il 6 novembre 1999 in un agguato nei » come stampato.

Si ripubblica il testo dell'interrogazione a risposta scritta Pisapia n. 4-27541, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 14 dicembre 1999:

**PISAPIA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la professoressa Rosaria Mortari, docente di ruolo nella provincia di Sondrio per l'insegnamento di « pratica professionale », materia soppressa a decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, è stata utilizzata successivamente presso l'istituto tecnico di Morbegno quale docente di « stenodattilografia » e di « trattamento testi », materia che ha sostituito la « steno-dattilografia »;

l'utilizzazione della professoressa Mortari a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997 e fino all'anno scolastico 1998-1999 è avvenuta su cattedra la cui titolare, a domanda, era utilizzata in una diversa classe di concorso;

l'insegnante titolare della cattedra, avendone i requisiti, non ha revocato per l'anno scolastico 1999-2000 la domanda di utilizzazione in una diversa classe di concorso, ma soltanto quella relativa alla classe di concorso A050;

con lettere in data 18 maggio e 1° settembre 1999 il dirigente scolastico dell'istituto tecnico di Morbegno ha chiesto al provveditore agli studi di poter continuare a utilizzare la professoressa Mortari per la realizzazione di un progetto nell'ambito del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finanziato dal ministero, nel quale era da tempo impegnata, sottoli-

neando il grave danno derivante al progetto stesso dall'assegnazione della professoressa Mortari ad altro istituto;

in particolare il dirigente scolastico nella lettera del 1° settembre 1999 ha proposto al provveditore agli studi, essendovene la possibilità, di mantenere l'utilizzazione della professoressa Mortari sulla cattedra di « trattamento testi » con contemporanea utilizzazione della titolare sulla classe di concorso A050, esistendo nello stesso istituto una cattedra scoperta di tale classe di concorso;

ciò nonostante la professoressa Mortari è stata nominata, per l'anno scolastico 1999-2000, insegnante di « lingua e letteratura tedesca » presso l'istituto tecnico di Chiavenna senza alcun risparmio di spesa, recando grave danno agli studenti e alla stabilità di carriera della medesima;

la professoressa Mortari è fornita di diploma di laurea in lingua e letteratura tedesca, ma manca di esperienza didattica nella materia, non ha frequentato né è iscritta ad alcun corso di riconversione e non ha presentato domanda per essere utilizzata in tale insegnamento;

l'articolo 15, commi 5 e 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001, prevede l'assegnazione d'ufficio solo per il docente che abbia frequentato o sia iscritto all'apposito corso di riconversione —:

quali siano le valutazioni in merito ai fatti riferiti in premessa;

se ritenga il provvedimento di cui sopra conforme a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, all'interesse collettivo e al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e quali provvedimenti intenda assumere per assicurare un'utilizzazione delle risorse professionali più razionale e maggiormente rispondente alle esigenze degli studenti.

(4-27541)